

SENT. N° 6/2026  
CRON. N° 14/2026  
REP. N° 14/2026  
R.G.L.G. N° 2/2026



**REPUBBLICA ITALIANA**  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*  
**TRIBUNALE DI CROTONE**

**Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali**

**Il Tribunale Concorsuale**

**composto dai sig.ri magistrati**

<b>Dott. Maria Luisa Mingrone</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott. Emmanuele Agostini</b>	<b>Giudice</b>
<b>Dott. Giuliano Ferraro</b>	<b>Giudice rel</b>

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 4/2026 r.g. P.U.L.G.

promosso da

**MAX TYRE S.R.L. (P.I. 01972800567)**, nei confronti di **NEW S.R.L.S. (P. IVA 03664680794)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Cutro (KR – 88842), fraz. Steccato, Viale Foce n. 77;

**letto** il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di NEW S.R.L.S.;

**esaminati** gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

**sentito** il Giudice Relatore in camera di consiglio;

**verificata** la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;

**ritenuta** la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio, e precisamente in Cutro (KR – 88842), fraz. Steccato, Viale Foce n. 77;

**considerato** che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex* artt. 1, 2 e 121 C.C.I.;

**rilevato** che la parte debitrice, benché ritualmente convocata, non è comparsa;

**premessso** che la ricorrente risulta creditrice nei confronti della società New S.r.l.s. dell'importo di € 6.417,67, come risulta dalla fattura elettronica n. 125004989 del 28/2/2025 versata agli atti;



**ritenuto** che con riferimento alla società debitrice risulta sussistente l'elemento soggettivo necessario ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, trattandosi di imprenditore commerciale anche alla luce dell'oggetto sociale desumibile dalla visura versata in atti, ravvisabile nella gestione di supermarket, minimarket e grandi magazzini;

**considerato** che ai sensi dell'art. 2 CCII grava sull'imprenditore l'onere di dimostrare la sussistenza delle soglie di non punibilità ivi previste; nel caso di specie, tuttavia, il debitore non si è presentato all'udienza né ha depositato alcuna documentazione idonea a comprovare tali presupposti, e tale omissione risulta ancor più grave alla luce del mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi esercizi, circostanza che impedisce qualsiasi verifica sulla reale situazione economico-patrimoniale dell'impresa e preclude ogni possibilità di ritenere integrati i requisiti esimenti.

**ritenuto** che NEW S.R.L.S. versi in effettivo stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai seguenti elementi:

1. la società non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza delle soglie di non punibilità previste dall'art. 2 CCII, pur gravando su di essa l'onere relativo;
2. lo stato di insolvenza risulta comunque comprovato dall'entità complessiva del credito azionato dalla ricorrente, pari a € 6.417,67, dalla persistenza dell'inadempimento, nonché dall'infruttuosità dell'azione esecutiva esperita dall'istante;
3. rileva il mancato deposito dei bilanci presso la Camera di Commercio sin dalla costituzione della società, avvenuta nel 2018, circostanza che impedisce ogni verifica sulla situazione economico-patrimoniale e rappresenta un significativo indice di disordine gestionale;
4. infine, la società presenta una ingente esposizione debitoria verso l'erario e gli enti previdenziali, pari a € 31.611,88 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e € 19.884,25 verso INPS (come da informative agli atti).

**ritenuto** che tali elementi, complessivamente valutati, attestano in modo univoco la sussistenza dello stato di insolvenza richiesto ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale;

**rilevato** che al credito azionato dalla ricorrente Max Tyre S.r.l. devono essere sommati i rilevanti debiti erariali e previdenziali della società debitrice, risultanti, come già evidenziato, rispettivamente in euro 31.611,88 verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e in euro 19.884,25 verso l'INPS, con la conseguenza che



l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di procedibilità di cui all'art.49, co.5, C.C.I.;

**ritenuto** pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

**tenuto conto** nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.;

**visti** gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.,

**dichiara**

**l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di NEW S.R.L.S., C.F.:**  
03664680794, con domicilio in VIALE FOCE 77 CUTRO;

**nomina**

il dott. **Giuliano Ferraro** Giudice Delegato per la procedura

**nomina**

La dott.ssa Alessandra Fragomeli, nota all'ufficio, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art. 130 u.c. C.C.I.* risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

**precisa**

al Curatore che **l'informativa prescritta ai sensi dell'art. 130 co. 1 C.C.I.** dovrà essere redatta, nel rigoroso rispetto del **termine di gg. 30**, in forma schematica secondo il modello di cui all'**allegato n. 4 alla Delibera del C.S.M. del 20 luglio 2022** sulle Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali (reperibile nella sezione *Relazioni e rendiconto* del portale Fallco; cfr. anche Circolare 8.9.2022 Trib. Crotona), mentre **la relazione ex art. 130 co. 4 e co. 5 C.C.I.** dovrà essere redatta seguendo pedissequamente, anche con riguardo alla intitolazione e alla numerazione dei paragrafi, il modello di cui all'**allegato n. 5** della ridetta Delibera;

**autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;



3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

#### **ordina**

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.;

#### **stabilisce**

il giorno 8 luglio 2026 alle ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

#### **assegna**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

#### **avvisa**

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.;



**segnala**

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

**dispone**

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

**dispone**

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I..

*Così deciso in Crotona nella camera di consiglio, addì 20/03/2026*

Il Giudice rel.

Dott. Giuliano Ferraro

Il Presidente

Dott.ssa Maria Luisa Mingrone

